



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

CODICE ETICO DELLA LIBERA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

Emanato con Decreto Presidenziale n. 121 del 28/09/2012, adeguato allo Statuto di Autonomia con Decreto Presidenziale n. 74 del 22/06/2016

PREAMBOLO

- (A)** La Libera Università degli Studi di Enna "Kore" (di seguito "Università Kore di Enna" o "UKE") è stata istituita con lo scopo di rendere effettivi e concreti la cooperazione internazionale e il rapporto tra le storie, le culture, il patrimonio scientifico delle diverse sponde del Mediterraneo, da una parte, e la ricerca e la formazione universitaria, dall'altra. I professori, i ricercatori, il personale tecnico-amministrativo e gli studenti contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, al perseguimento della missione, al raggiungimento dei fini istituzionali, al conseguimento degli obiettivi periodicamente fissati dagli Organi di governo.
- (B)** La Libera Università degli Studi di Enna "Kore" è dotata di personalità giuridica, con autonomia statutaria, scientifica, didattica, organizzativa, amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica Italiana, della Legge 9 maggio 1989, n. 168, e della Legge 29 luglio 1991, n. 243.
- (C)** L'UKE è un'organizzazione strutturata secondo le leggi vigenti ed il proprio Statuto di autonomia, nel rispetto dei principi costituzionali che ne sanciscono la libertà di ricerca e di insegnamento, e si compone di persone fisiche di età, provenienza, sesso, culture e condizione economica differenti, e che ricoprono posizioni diverse per ruolo e tipologia di impegno.
- (D)** L'UKE si propone come una comunità universitaria integrata, della quale fanno parte tutti coloro che, a vario titolo, vi operano con regolarità nei diversi ruoli e compiti e coloro che vi trascorrono periodi di ricerca, di insegnamento e di studio. Con la espressione "comunità universitaria" ci si riferisce all'insieme costituito dai professori, dai ricercatori, dagli studenti, dagli addetti ai servizi amministrativi e tecnici a tutti i livelli di responsabilità, dagli organi individuali e dai membri di tutti gli organi collegiali. Le diverse componenti partecipano alla vita universitaria con pari dignità umana e professionale secondo le rispettive funzioni previste dalle norme vigenti nel rispetto dell'Istituzione e degli altrui diritti e doveri. A tutte le componenti è assegnato, in ragione del ruolo e della responsabilità, il compito di orientare il proprio comportamento in seno alla comunità universitaria al perseguimento dei valori comuni.
- (E)** Nella sua funzione di comunità, l'UKE è chiamata a diffondere i valori della solidarietà e della cooperazione al proprio interno e all'esterno, anche attraverso la promozione di relazioni tra enti di alta formazione e di ricerca di diverso orientamento culturale, l'incentivazione dell'educazione delle nuove generazioni alla responsabilità individuale e sociale, la capitalizzazione e la valorizzazione e di competenze scientifiche, tecniche e professionali, e la promozione di modelli didattici rispettosi dei principi di libertà, dignità ed uguaglianza. A tutti i professori e ricercatori dell'UKE è pertanto richiesta elevata qualificazione scientifica ed altrettanto elevata qualificazione didattica e relazionale, essendo esse ugualmente costitutive di tutte le fasce della docenza. Per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori, la qualificazione scientifica è comprovata dal conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge 240/2010. Il miglioramento e l'aggiornamento continuo della qualificazione didattica e relazionale costituiscono impegni professionali di ogni docente.
- (F)** La Libera Università degli Studi di Enna "Kore", anche in ragione della sua struttura accademica articolata su più aree scientifico-disciplinari, opera in molteplici campi di interesse pubblico e privato, promuovendo l'interazione tra diversi soggetti, pubblici e privati, con il fine della ricerca, della conoscenza, della formazione e del loro sviluppo e del trasferimento tecnologico ed organizzativo. L'UKE è pienamente consapevole della funzione di rilievo che essa svolge all'interno del tessuto sociale, locale, nazionale e internazionale, e della responsabilità che ne deriva, specialmente nei confronti del

territorio prossimo e di quello del bacino del Mediterraneo cui elettivamente riserva una particolare attenzione. La comunità dell'UKE si confronta costantemente con il proprio territorio e risponde alle esigenze e alle opportunità che le provengono dalle realtà locali e internazionali di riferimento nell'ambito delle proprie finalità istituzionali.

- (G) Sulla base dei presupposti richiamati, il Codice Etico della comunità accademica della Libera Università degli Studi di Enna "Kore" si informa ai seguenti principi fondamentali:
- i. Equità e giustizia: i soggetti operanti a vario titolo nell'Università Kore di Enna devono ricevere un trattamento adeguato alla dignità della persona umana, non possono essere discriminati o essere oggetto di abusi o attenzioni improprie. La discriminazione e gli abusi vanno disciplinati secondo i termini di legge con il primario obiettivo della prevenzione rispetto alla sanzione.
 - ii. Rispetto dell'individuo e della sua dignità: i membri della Comunità devono essere trattati come portatori di valori, e come tali rispettati e garantiti. All'interno della Comunità universitaria tutti i membri hanno accesso alle molteplici opportunità della vita sociale, al fine di una piena e condivisa partecipazione alla Comunità stessa. L'UKE e i suoi membri hanno come dovere fondamentale il rispetto delle persone come tali, affinché ognuno si senta partecipe e membro effettivo della Comunità universitaria ed accetti le proprie responsabilità nei confronti dell'Ateneo. Ogni singolo individuo deve sentirsi portatore oltre che dei propri diritti anche dei correlati doveri e delle responsabilità derivanti, in particolare nei confronti degli altri, al fine di rendere le proprie azioni trasparenti ed oneste.
 - iii. Responsabilità personale e professionale: ogni membro dell'UKE, in ragione del ruolo rivestito nella comunità universitaria, è tenuto ad adempiere a tutti i doveri che ne derivano dando ad essi assoluta priorità rispetto ai propri interessi personali e di carriera, deve evitare di recare offesa in qualsiasi modo verso ogni altro individuo e, inoltre, deve adottare un costante comportamento corretto e rispettoso, finalizzato al raggiungimento dell'interesse istituzionale comune. Ogni singolo membro dell'UKE deve difendere i diritti degli altri nel rispetto delle diversità personali, in un impegno reciproco volto al perseguimento di finalità condivise e comuni.

DISPOSIZIONI

Art. 1. Applicazione

1. Il Preambolo costituisce parte essenziale ed integrante del Codice Etico dell'UKE.
2. Il Codice Etico non si sostituisce alla legge ma si aggiunge alle disposizioni normative applicabili ai membri appartenenti alla comunità della Libera Università degli Studi di Enna "Kore" e dalle quali conseguono diritti e doveri.
3. Il Codice Etico individua i principi di correttezza indispensabili per il migliore svolgimento della missione formativa e scientifica dell'Ateneo e fa appello al senso di responsabilità che deve accompagnare l'adempimento dei propri doveri non meno che l'esercizio dei propri diritti all'interno della Comunità universitaria.
4. Il Codice Etico si applica a tutti i componenti della Comunità, inclusi coloro che si trovano anche temporaneamente in rapporto di servizio, anche non dipendente, o di collaborazione a qualsiasi titolo con l'Ateneo. Si estendono, per quanto di ragione, agli ospiti delle strutture universitarie.

Art. 2. Libertà accademica e accesso libero alla letteratura scientifica

1. La libertà di insegnamento e di ricerca è riconosciuta dall'Università come presupposto irrinunciabile per una corretta conduzione dell'attività istituzionale. La libertà di giudizio e di interpretazione deve essere ispirata a onestà e responsabilità verso i valori della ricerca per lo sviluppo della conoscenza. L'UKE si impegna a valorizzare la libertà intellettuale e il libero scambio delle idee considerandoli entrambi essenziali per il raggiungimento della sua missione istituzionale e accademica, e si impegna, altresì, a proteggere i suoi membri da qualsivoglia tentativo di limitazione o violazione di tale libertà.
2. L'UKE riconosce ai docenti ampia autonomia nella scelta delle metodologie di insegnamento e il pieno diritto a partecipare alla definizione collegiale delle forme organizzative e delle interazioni tra gli insegnamenti afferenti allo stesso corso di studi.

3. L'UKE promuove e incentiva le nuove possibilità di diffusione della conoscenza non solo attraverso le modalità tradizionali ma anche attraverso la promozione del principio dell'accesso aperto alla letteratura scientifica, nel rispetto del riconoscimento delle proprietà intellettuali.

Art. 3. Tutela del nome e reputazione dell'Università e dei membri della sua comunità

1. Tutta la Comunità universitaria è tenuta a rispettare e garantire il buon nome dell'Ateneo, anche come forma di rispetto nei confronti dell'impegno dei docenti e degli studenti e del valore effettivo dei titoli di studio passati, correnti e futuri rilasciati dall'Ateneo. Ad ogni membro della Comunità dell'UKE è fatto obbligo di comportarsi in modo consono al buon nome dell'Ateneo stesso. A nessun membro è permesso:
 - a) fare un uso illecito e, comunque, improprio del nome dell'Università Kore di Enna, del suo logo e dei simboli ad essa appartenenti;
 - b) utilizzare o sfruttare esternamente all'Ateneo la reputazione dell'UKE per fini propri o di gruppi esterni, specie in associazione con attività professionali esterne, anche non remunerate;
 - c) divulgare impropriamente dati e risultati della ricerca scientifica, tecnologica e organizzativa aventi carattere di riservatezza e dati personali protetti. L'intento denigratorio o diffamatorio costituisce un'aggravante;
 - d) rivolgere con qualsiasi mezzo offese ad altri membri della comunità;
 - e) elaborare, raccogliere o diffondere dicerie, messaggi denigranti ed altre forme di calunnia. Il ricorso all'anonimato costituisce un'aggravante e, al fine di scoraggiare ogni comportamento ad esso riconducibile, l'Università non dà alcun corso e alcuna dignità di corrispondenza alle comunicazioni anonime, considerandole comunque costitutive di comportamenti incompatibili con l'appartenenza alla comunità.
2. Ogni appartenente alla comunità accademica è libero di esprimere, in forma motivatamente critica, opinioni sull'attività e sul governo dell'Ateneo. Le dichiarazioni in tal senso effettuate presso gli organi di informazione pubblica debbono comunque essere sempre improntate al rispetto personale e alla moderazione del linguaggio.

Art. 4. Parità delle opportunità e divieto di forme di discriminazione

1. In un ordinamento che promuove le pari opportunità ed uguaglianza sussiste discriminazione nei confronti di un individuo o un gruppo di persone allorché si utilizzi verso questi un trattamento meno favorevole rispetto ad altri individui o gruppi di persone in eguali o simili circostanze, a causa di uno o più fattori quali l'età, il colore, la nazionalità, l'origine etnica, l'orientamento sessuale, il genere, qualsiasi minorazione temporanea o permanente, le convinzioni politiche e religiose.
2. L'UKE ritiene che sussista discriminazione anche quando, indirettamente, un'esigenza apparentemente neutrale, come una disposizione o una regola, abbiano effetti negativi a causa dei predetti fatti discriminanti.
3. L'UKE, in considerazione di quanto sopra espresso, e nel rispetto della sicurezza e della salute dei dipendenti e degli studenti, considera inaccettabile la violenza e le aggressioni, sia fisiche sia verbali, e, comunque, qualsivoglia forma di sopruso, in quanto comportamenti lesivi della dignità e dei diritti della persona.
4. L'Università Kore di Enna e i suoi membri si fanno interpreti e garanti della tutela delle pari opportunità nel lavoro e nella formazione e adottano opportune strategie atte a prevenire, disincentivare e rimuovere comportamenti discriminatori o vessatori.

Art. 5. Inaccettabilità e prevenzione delle molestie sessuali

1. L'Università Kore di Enna non tollera alcuna forma di molestia, violenza, sopruso di natura sessuale, e, comunque, alcun comportamento assimilabile.
2. La molestia e la vessazione sessuale coprono un ampio spettro di comportamenti sia che costituiscano offesa, con qualsiasi mezzo espressa, sia che colpiscano la sfera fisica di una persona e, comunque, sempre in relazione alla natura sessuale della stessa.
3. Le caratteristiche distintive della molestia sessuale sono quelle dell'imposizione di riferimenti anche impliciti alla componente sessuale quando questi non sono consapevolmente e liberamente condivisi.

4. La molestie sessuali includono:
 - a) commenti verbali sgraditi di natura sessuale;
 - b) contatti fisici non graditi e deliberati;
 - c) esposizione pubblica e gratuita di scritti o di materiali multimediali sessualmente espliciti;
 - d) trasmissione o proiezione di email offensive, screen savers o immagini pornografiche;
 - e) gesti o azioni offensive di natura sessuale;
 - f) forme persistenti di attenzione nei confronti di terzi, da questi non gradite, unitamente ad un atteggiamento persecutorio;
 - g) domande esplicite o sottintese per ricevere o offrire favori sessuali.
5. Alcune forme di condotta sessuale possono essere considerate innocue da alcuni e offensive da altri. Nello specifico, l'Università considera vessatorie quelle espressioni che riguardano:
 - a) implicitamente o esplicitamente un'imposizione concernente l'ammissione degli studenti, la valutazione e il superamento degli esami, o qualsiasi azione che possa in qualche modo vincolare la carriera scolastica di uno studente;
 - b) implicitamente o esplicitamente un'imposizione concernente il reclutamento del personale, docente e amministrativo, il processo e il superamento delle selezioni, o qualsiasi azione che possa in qualche modo vincolare la carriera professionale;
 - c) un'interferenza con i risultati accademici o lavorativi;
 - d) la creazione di un ambiente di lavoro e di apprendimento intimidatorio e offensivo.
6. Considerato il ruolo educativo dell'Università, assumono particolare gravità gli abusi o le molestie sessuali da parte di docenti nei confronti degli studenti.

Art. 6. Tutela della proprietà intellettuale e contrasto al plagio

1. L'UKE si attiene alle disposizioni di legge in materia di proprietà intellettuale e plagio e i membri del corpo docente e amministrativo e gli studenti sono tenuti a rispettare le disposizioni in materia. L'UKE considera responsabile di plagio colui che attribuisce a sé, parzialmente o totalmente, testi, idee, ricerche o scoperte originali altrui, a prescindere dalla lingua in cui queste sono espressi o divulgati, oppure omette di citarne le fonti. Non si considera plagio la ripresa di espressioni caratterizzate da manifesta ovvietà o da conoscenze consolidate e comunemente condivise. Il plagio può essere intenzionale o l'effetto di una condotta non diligente, ovvero derivare dall'abuso, nel caso di opere collettive, dalla propria posizione gerarchicamente o accademicamente superiore.
2. L'Università detiene, nei limiti fissati dalla legge, i diritti per l'utilizzo, a fini della riutilizzazione nelle attività istituzionali degli eventuali guadagni economici e non, delle creazioni e invenzioni, prodotte da personale docente e/o studente, qualora trattasi di prodotti derivanti da attività istituzionali, esplicitamente commissionati dall'Ateneo.
3. Ogni singola attività accademica di rilievo scientifico per l'Ateneo deve avere riferimento specifico, ogni volta che sia possibile, al membro o al team della comunità al quale essa è attribuibile in toto o in parte significativa.
4. Le attività accademiche di rilievo scientifico svolte collettivamente devono indicare specificamente, se richiesto, a quale collaboratore sono riferibili le singole parti. Nell'ambito di ciascun gruppo è necessario:
 - a) promuovere le condizioni che consentono a ciascun partecipante di operare secondo integrità, onestà, professionalità, libertà;
 - b) valorizzare i meriti individuali ed individuare le responsabilità di ciascun partecipante impedendo da una parte la citazione di persone che effettivamente non hanno collaborato e dall'altra l'esclusione di chi ha effettivamente collaborato;
 - c) sollecitare il dialogo, la cooperazione, la critica, l'argomentazione, lo sviluppo delle idee e delle abilità personali, specie nello svolgimento di attività scientifiche di confine o che richiedono un approccio metodologico complesso e/o multidisciplinare.
5. L'UKE contribuisce a creare le condizioni affinché si operi sempre con integrità e onestà, per la più ampia valorizzazione dei meriti individuali e delle responsabilità personali, pur favorendo e incentivando un approccio metodologico multidisciplinare e articolato della ricerca e del dialogo tra i membri della comunità universitaria.

Art. 7. Etica della ricerca

1. La ricerca deve essere fatta nella piena osservanza di rilevanti standard etici sia nella metodologia che nello sfruttamento dei risultati. I ricercatori hanno il dovere di assicurare

che il loro lavoro sia in linea con i valori e i principi posti alla base dello Statuto dell'Università e delle professioni alle quali essi appartengono. I ricercatori, altresì, devono partecipare a progetti di ricerca che si conformino a standard etici condivisi nella comunità di riferimento.

2. L'Università e i suoi ricercatori hanno il dovere di rispettare e tutelare tutti coloro che sono coinvolti in attività di ricerca eticamente sostenibili.
3. Per cattiva condotta scientifica si intende la produzione, la falsificazione, il plagio e ogni altra pratica che devia da quelle comunemente accettate dalla comunità scientifica di riferimento per quanto concerne la conduzione, lo sviluppo e l'elaborazione della ricerca. Sono da considerare particolarmente riprovevoli comportamenti che incorrono nelle seguenti fattispecie:
 - a) illegittima attribuzione della paternità di un lavoro, di un progetto o di qualsivoglia ricerca che appartenga a terzi, anche per quanto riguarda l'utilizzo di informazioni confidenziali o l'omissione intenzionale di parti di lavoro compiuto da terzi;
 - b) interferenza nel lavoro di terzi senza una specifica intenzione o autorizzazione per quanto concerne soprattutto la sottrazione di materiale ai fini della conduzione della ricerca stessa;
 - c) cattiva veicolazione e diffusione di lavori di ricerca di terzi attraverso alterazione o utilizzo parziale di materiale;
 - d) mancato consenso informato di soggetti terzi, o di loro tutori se minorenni o incapaci, coinvolti in attività sperimentali;
 - e) violazione della dignità personale di soggetti terzi, specie se minorenni o incapaci, coinvolti in attività sperimentali.

Art. 8. Inammissibilità dei casi di conflitto di interessi

1. Il conflitto di interessi si configura nel momento in cui i personali interessi di un qualsiasi soggetto operante nell'Università pongono l'Università stessa nella condizione di essere da questi indebitamente utilizzata, sfruttata o palesemente danneggiata, con riferimento sia alle strutture ed ai mezzi, sia soprattutto alle sue finalità istituzionali ed alla sua immagine. Si ha conflitto di interessi ogni qual volta l'interesse privato di un membro della comunità universitaria contrasti in maniera reale o potenziale con l'interesse, non solo economico, dell'UKE. Può infine configurarsi un conflitto di interessi ogni qualvolta ci sia l'illegittima aspettativa, da parte di un qualsiasi soggetto operante nell'UKE, di ricevere un beneficio diretto o indiretto per un lavoro o un'attività istituzionale.
2. Il personale docente e amministrativo e gli studenti devono adottare le misure più consone per evitare ogni situazione o relazione che possa condurre a un conflitto di interessi, oppure, direttamente o indirettamente, compromettere lo svolgimento dei propri doveri. Ogni qualvolta i membri dell'Università diventano consapevoli di una tale situazione devono adottare le appropriate misure per sciogliere ogni reale o potenziale conflitto.
3. Le forme di nepotismo e di favoritismo, volte a valorizzare un soggetto indipendentemente dai suoi effettivi e verificabili meriti individuali in contrasto con i principi di equità, di giustizia e di imparzialità, sono assimilate al conflitto di interesse.

Art. 9. Rispetto delle risorse, dei servizi e degli spazi universitari

1. Chiunque operi, a qualsiasi titolo e con qualsiasi estensione temporale, nell'UKE deve utilizzarne le strutture, le attrezzature, le dotazioni scientifiche e librerie e le reti nel rispetto delle finalità istituzionali e con la cura necessaria a preservare il decoro, l'integrità e la funzionalità, segnalando immediatamente agli uffici preposti o al superiore gerarchico eventuali malfunzionamenti o necessità di manutenzione o ripristino.
2. La fruizione di benefit deve essere esplicitamente autorizzata dagli organi competenti.

Art. 10. Divieto di doni e benefici personali

1. I membri dell'UKE, a qualsiasi livello gerarchico operino, hanno l'assoluto divieto di sollecitare, incoraggiare o accettare doni o benefici di qualsivoglia natura, che potrebbero essere ragionevolmente riconducibili ad atti che possono determinare, direttamente o indirettamente, vincolo nei confronti della loro attività professionale. E' un'aggravante ogni forma di compromesso a fini commerciali.

Art. 11. Comitato Etico

1. E' costituito un apposito Comitato Etico, di durata triennale, presieduto dall'Ombudsman e composto inoltre da due professori universitari, di cui almeno uno di ruolo nell'UKE, designati dal Senato Accademico e nominati dal Presidente dell'Università.
2. Il Comitato Etico ha i seguenti compiti e funzioni:
 - a) proporre agli organi competenti l'avvio di eventuali azioni disciplinari nei confronti dei soggetti che violano o disattendono il presente Codice;
 - b) promuovere interventi in base a segnalazioni non anonime o per iniziativa propria;
 - c) favorire, ove possibile, la ricomposizione amichevole dei conflitti e la prevenzione del contenzioso.
3. Le iniziative e le proposte del Comitato devono essere opportunamente motivate.
4. Il Comitato Etico della Libera Università Kore di Enna esplica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 dello Statuto, anche le funzioni di garanzia per le pari opportunità, con il compito di prevenire i rischi di discriminazioni direttamente o indirettamente legate al genere, alle disabilità, all'età, alle razze, alle etnie, alle lingue ed alle culture, agli orientamenti sessuali, religiosi e politici.

Art. 12. Violazioni e sanzioni

1. Il presente Codice Etico non interviene sulle eventuali responsabilità penali, civili e amministrative, le quali seguono le procedure ad esse dedicate. Restano ferme, inoltre, le competenze del Rettore, del Collegio di Disciplina dei Docenti, dell'Ombudsman e del Consiglio di amministrazione in ordine ai procedimenti ed ai provvedimenti disciplinari.
2. Le violazioni al presente Codice, quando non rivestano carattere disciplinare, possono dare luogo all'applicazione della sanzione del richiamo personale ovvero, nei casi più gravi, del richiamo pubblico. Il richiamo personale consiste in una nota scritta, a cura del Presidente anche su proposta degli altri Organi centrali indicati di cui all'art. 6 dello Statuto, indirizzata in via riservata esclusivamente al destinatario della sanzione e al responsabile della struttura di appartenenza. Nel caso di richiamo pubblico, la nota è diffusa anche a tutti i membri della struttura di appartenenza del destinatario.
3. Le note di richiamo vengono registrate nel fascicolo personale del soggetto interessato, sia esso docente, non docente o studente, e vi permangono per un periodo di due anni, dopo il quale, in assenza di ulteriori richiami, sono archiviate e non più menzionate.
4. I provvedimenti disciplinari a carico dei docenti, degli studenti e del personale tecnico-amministrativo sono invece adottati dal Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle procedure previste dalle vigenti disposizioni per le diverse componenti della comunità universitaria.
5. L'inosservanza di norme contenute nel Codice etico conseguente alla condotta volontaria, anche omissiva, comporta, a norma dell'articolo 3, comma 4 dello Statuto, l'applicazione di sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione e alla gravità dei fatti, fino alla sospensione dall'Ufficio e dallo stipendio per i comportamenti più gravi, lesivi del prestigio e del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ateneo.
6. È fatto salvo il potere di iniziativa diretta attribuito dallo Statuto all'Ombudsman nei casi di violazione del presente Codice etico. Tale potere concerne anche le violazioni a cura degli organi centrali dell'Università e degli altri organi indicati all'articolo 16 dello Statuto.

Art. 13. Attuazione

1. Il presente Codice etico è emanato con decreto del Presidente ed è portato a conoscenza di tutta la comunità universitaria dell'UKE e di quanti vi abbiano interesse, attraverso il suo inserimento permanente nel sito web dell'Ateneo.